



FATA
ASSICURAZIONI



FATA ASSICURAZIONI DANNO S.p.A. - Società per Azioni di Assicurazioni e Rassicurazioni - Capitale Sociale Euro 5.202.079,00 (integramente versato). Sede Via Urbana, 108/A - 00100 Ro
Telefono 06.47651 - Telefax 06.4871187 - Telegramma ASSIFATA ROMA - Registro delle imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 0095232101
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. - Impresa autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento n. 2480 del 19/12/20
all'esercizio in Italia e all'estero delle Assicurazioni in tutte le forme consentite, esclusa il ramo vita, nonché l'esercizio della riassicurazione

ESTRATTO DELLA POLIZZA INTEGRA CON FATA RELATIVO ALL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEL CONDUCENTE DI AUTOVETTURE O DI AUTOCARRI

Condizioni estratte dal modello 39/514 Integra con Fata e conformi al testo depositato presso il Notaio Nicola Maggiore di Roma con l'atto del 22/01/2002 repertorio n° 41/518 registrato a Roma il 25/01/2002.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue s'intende per:

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
BENEFICIARIO	Gli eredi dell'Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali il FATA deve corrispondere la somma assicurata per il caso di Morte.
CENTRALE OPERATIVA	La struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con il FATA Assicurazioni S.p.A. provvede, per incarico di quest'ultimo, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico del FATA Assicurazioni S.p.A. stesso, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
	OMISSIS
FATA ASSISTANCE SERVICE	È il servizio erogato dal FATA tramite la Centrale Operativa.
FRANCHIGIA	La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
	OMISSIS
INDENNIZZO O INDENNITÀ	La somma dovuta dal FATA in caso di sinistro.
INVALIDITÀ PERMANENTE	La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
ISTITUTO DI CURA	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.
NUCLEO FAMILIARE	OMISSIS
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
RICOVERO	La degenza in Istituto di Cura che comporta pernottamento.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETÀ	Il Fata Assicurazioni.

OMISSIS

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

OMISSIS

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

OMISSIS

ART. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte del FATA ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data d'invio della comunicazione.
Il FATA, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
In mancanza di diadetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno, e così successivamente.

ART. 8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 9 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 10 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata.

ART. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

GLI INFORTUNI

ART. 12 INFORTUNIO
È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.

Sono inoltre considerati infortuni:

1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento od il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore.

OMISSIS

ART. 14**RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

1. **OMISSIS**;
2. dalla guida di veicoli o natanti a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
3. dall'uso:
 - **OMISSIS**;
 - **OMISSIS**, di veicoli e natanti a motore durante gare, competizioni e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI o dall'FMI;
4. da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
5. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
6. da reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato o da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
7. da guerre ed insurrezioni;
8. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:

9. **OMISSIS**;
10. **OMISSIS**.

ART. 15**PERSONE NON ASSICURABILI**

Premesso che il FATA, qualora fosse stato a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidei, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato.

ART. 16**LIMITI DI ETÀ**

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine.

OMISSIS

L'ASSISTENZA**ART. 23****RISCHIO ASSICURATO**

Il servizio viene prestato nei casi in cui l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di pronta assistenza sanitaria.

ART. 24**RISCHI ESCLUSI**

Sono escluse da **FATA ASSISTANCE SERVICE** le prestazioni per gli infortuni provocati, dipendenti o derivanti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo solo qualora l'Assicurato vi abbia partecipato attivamente;
- c) dolo dell'Assicurato, suicidio o tentato suicidio, atti di temerarietà;
- d) pratica delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai - salti dal trampolino con sci o idrosci - guida ed uso di guidalotte- sport aerei in genere - corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- e) **OMISSIS**;
- f) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché da uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

ART. 25**LIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI**

1. Ogni prestazione non può essere fornita per più di tre volte per annualità assicurativa.
2. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ciascun anno di validità del servizio è di 60 giorni.
3. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente agli infortuni formanti l'oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'infortunio.
4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al servizio, **FATA ASSISTANCE SERVICE** non è tenuto a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5. Il diritto alle prestazioni fornite da **FATA ASSISTANCE SERVICE** decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con esso al verificarsi dell'infortunio, fatti salvi casi di forza maggiore obiettivamente constatabili.
6. **FATA ASSISTANCE SERVICE** non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita o imprevedibile.
7. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente a **FATA ASSISTANCE SERVICE**.

LE GARANZIE INFORTUNI**ART. 26****MORTE**

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, il FATA corrisponde la somma assicurata ai beneficiari dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, il FATA corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per il caso di Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

ART. 27**INVALIDITÀ PERMANENTE**

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente il FATA corrisponde:

- A) nel caso di Invalidità Permanente definitiva totale, la somma assicurata;
- B) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale, un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado d'Invalidità Permanente accertato sulla base dei valori contenuti nella tabella n°1;
- C) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si fa riferimento ai criteri qui di seguito elencati:
 - per minorazione, anziché perdite di un arto o di un organo, e per menomazioni diverse da quelle elencate nella tabella n°1, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
 - per menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
 - per Invalidità Permanente non determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella n°1 e dei criteri sopra riportati, la stessa viene determinata tenendo conto della diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

In caso di mancianismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d'invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

OMISSIS

ART. 31**INDENNITÀ DA RICOVERO PER INFORTUNIO**

In caso di ricovero in Istituto di Cura, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il FATA corrisponde l'indennità assicurata in polizza per ogni giorno di ricovero documentato. L'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni per evento.

